



**Tribunale Ordinario di Lanciano**

**Ufficio Affari Concorsuali**

**DECRETO DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

**E CONVERSIONE IN LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**N. V.G. 406/2018**

Il Giudice delegato, Chiara D'Alfonso

visto il provvedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi con tetto massimo di soddisfazione per effetto della vendita del compendio di euro 100.000,00;

atteso che l'esperimento di vendita è andato deserto al prezzo fissato e che, come già descritto nel provvedimento del 20 novembre 2024 nel decreto di omologa emesso dal GD pro tempore in data 7.11.2018 veniva disposto che il bene immobile di titolarità del ricorrente, ANGELUCCI STEFANO, non potesse essere posto in vendita per prezzo base inferiore ad euro 100.000,00,

che, pertanto, devono intendersi avverate le condizioni per la risoluzione dell'accordo con conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio;

ritenuto che, a norma dell'articolo 14 legge 3/2012 comma 2 "se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso";

che nel corso dell'udienza del 6 marzo 2025 il creditore UBI BANCA SPA ipotecario sul compendio ha chiesto la conversione in procedura di liquidazione del patrimonio per mancato raggiungimento del prezzo valore fissato dal GD ai fini della ammissibilità della omologazione dell'accordo;

che alla istanza aderiva anche il debitore presente;

che sussistono i presupposti per la risoluzione dell'accordo e apertura della liquidazione del patrimonio del sig. STEFANO ANGELUCCI  
NGLSFN74P29E435U

PQM

visto l'articolo 14 legge 3/12

**RISOLVE**

l'accordo di composizione della crisi proposto da STEFANO ANGELUCCI (C.F. NGLSFN74P29E435U) per cause non imputabili al debitore;  
atteso che la domanda soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 ter legge 3/2012

**CONVERTE**

a norma dell'articolo 14 quater legge 3/2012 la procedura di accordo in liquidazione del patrimonio a norma degli articoli 14 ter e ss legge 3/2012

**NOMINA**

liquidatore nella persona della dott.ssa GRAZIELLA CIANFRONE

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**MANDA**

al liquidatore per la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Lanciano;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore

**INVITA**

il liquidatore a dare conto del reddito del ricorrente, stato di famiglia ai fini del calcolo dei limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

**AVVISA**

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

**MANDA**

al Liquidatore per la redazione del programma di liquidazione, previa ricognizione dei beni mobili/mobili registrati/immobili in testa al ricorrente, entro e non oltre il 20

marzo 2025 prevedendo esperimenti di vendita del compendio andato deserto a prezzo di euro 100.000,00 partendo dal 75% di quest'ultimo.

AVVISA

altresì che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito al ricorrente e al liquidatore nominato, dott.ssa GRAZIELLA CIANFRONE

Lanciano, 07/03/2025

Il Giudice

*Chiara D'Alfonso*